

COMUNICATO UFFICIALE N.3

Il Giudice Unico Federale Avv. Massimo Pettinelli con, Avv. Marco Stefano Marzano, Avv. Sebastiano Guarnaschelli, Avv. Fulvia Finotti, Avv. Margherita Giacoppo, Segretaria Lorella Di Giacomo, ha deliberato i seguenti provvedimenti:

GARE DI CAMPIONATO DI SERIE B1 MASCHILE DEL 30/31-10-2004

A) A CARICO TESSERATI

SQUALIFICATI

SUGLIA ALESSIO (SPINNAKER ALBISOLA) squalifica per una giornata (4 penalità).

FRANCHIN LUCA (FIVE VENEZIA) squalifica per una giornata, perché nel corso dell'incontro adottava un comportamento protestatario ed irrispettoso nei confronti del 1°arbitro ricevendo per tali comportamenti sanzioni disciplinari sino alla squalifica (4 pen.).

SOSPESI

LO FARO ALFREDO (DIAVOLI ROSSI NICOSIA) sospensione da ogni attività federale per gg.21 perché durante la gara adottava un comportamento protestatario ed irrispettoso nei confronti del 1°arbitro ricevendo per tale comportamento un cartellino rosso; successivamente posizionatosi tra il pubblico rivolgeva frasi offensive nei confronti del direttore di gara.

AMMONITI

KOVACEV ALBERTO (FIVE VENEZIA)

GUSTINELLI VALDEMARO (PERSICHETTI MARSCIANO)

SOTTOCORONA FRANCESCO (PALL.PINETO)

CAVAZZINI MARCO (VOLLEY MELEGNANO)

TORRELLA ROBERT (QUASAR MASSA)

KUNDA GABRIEL (INDECO MOLFETTA) per gesto di stizza a fine gara (2 penalità)

BONATI CLAUDIO (INDECO MOLFETTA) omesso saluto agli arbitri a fine gara

B) A CARICO SODALIZI

PALL. OLBIA – Richiamo per insufficiente servizio asciugatura.

FIVE VENEZIA – Multa di € 52,00 perché il pubblico al seguito rivolgeva ripetute offese agli arbitri durante la gara.

VOLLEY LAVAGNA – Multa di € 110,00 perché il pubblico di casa utilizzava per tutto l'incontro tamburi e trombe che

disturbavano l'incontro.

PALL. AVELLINO – Richiamo per assenza servizio asciugatura.

DIAVOLI ROSSI NICOSIA – Multa di € 104,00 perché il pubblico al seguito rivolgeva ripetute offese durante la gara sia nei confronti del 1°arbitro sia in direzione degli avversari; ulteriore multa di € 60,00 per la sospensione del proprio dirigente.

C) RECLAMI

GARA DEL 31-10-04 CASANOVA ASTI – PALL.MANTOVA

Il G.U.F. esaminato il rapporto arbitrale; letto il reclamo proposto dal sodalizio Pall.Mantova; ritenuto che il giudizio sulla regolarità del pallone di gioco è rimesso al 1°arbitro, ai sensi dell'art.31 comma 2 del Regolamento Gare; rilevato che il 1°arbitro non ha giudicato come "non regolamentare" il pallone utilizzato nella specie

DELIBERA

di respingere il reclamo proposto dal sodalizio Pall. Mantova e di incamerare la relativa tassa reclamo.

GARA DEL 31-10-04 PALL.AVELLINO – DIAVOLI ROSSI NICOSIA

Il G.U.F. esaminato il rapporto arbitrale, letto il reclamo proposto dal sodalizio Diavoli Rossi Nicosia; rilevato che, ai sensi dell'art. 68 comma 2 del Reg.Giurisdizionale, con il reclamo non possono essere fatti valere presunti errori tecnici degli arbitri; ritenuto altresì che non possono essere oggetto di reclamo i provvedimenti sanzionatori di natura disciplinare adottati dall'arbitro sul campo, prima che il Giudice sportivo emetta la conseguente sanzione (la quale può in ipotesi, a questo punto, costituire oggetto di appello).

DELIBERA

di dichiarare improponibile il reclamo proposto dal sodalizio Diavoli Rossi Nicosia e di incamerare la relativa tassa reclamo.

Affisso in Roma il 4 novembre 2004

IL GIUDICE UNICO FEDERALE

F.to AVV. MASSIMO PETTINELLI

F.to La Segretaria Lorella Di Giacomo